



COMUNE DI BAGNACAVALLO

Provincia di Ravenna

Id. 852700

Fascicolo n. 2017/IV 4 1/000012

SEGRETERIA GENERALE

D E T E R M I N A Z I O N E N. 134 del 11/05/2018

Publicata ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di Organizzazione in elenco all'Albo pretorio

OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO. INCARICO A LEGALE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

Visti:

- il T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/00;
- il D.Lgs.163/06 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.R. n. 207/10 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i seguenti atti:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 21/12/2017 "*Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020*";

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 21/12/2017 "*Approvazione Bilancio di previsione 2018/2020*";
- deliberazione della Giunta Comunale n. 217 del 19/01/2017 "*Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) parte contabile 2018/2020*";
- *deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 27/04/2017 "Approvazione Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) - piano della performance – piano dettagliato degli obiettivi anno 2018/2020 (art. 197, comma 2, lettera A) del D.Lgs. n. 267/00 e art. 10 del D.Lgs. 150/2009) del Comune di Bagnacavallo"*;
- il decreto del Sindaco n. 5 del 04.08.2017 con il quale è stato conferito al Dott. Paolo Cantagalli l'incarico di responsabile dell'Area Servizi Generali;

Premesso che:

- in data 19/04/2018 veniva notificato a questo ente ricorso per decreto ingiuntivo promosso da Banca Sistema S.p.A. con sede legale ed amministrativa in Milano contro il Comune di Bagnacavallo, in persona del Sindaco pro tempore, per il pagamento della somma di € 103.758,63 oltre interessi di mora, spese legali, spese notarili ed altre spese accessorie per fatture di fornitura di energia elettrica che la ricorrente ritiene non pagate e oggetto di cessione di credito intervenuta tra la ricorrente Banca Sistema S.p.A. e la società cedente Gala S.p.A.;
- il Giudice del Tribunale Ordinario di Ravenna, con provvedimento n. R.G. 995/18 emesso in data 29/03/2018, ingiunge al Comune di Bagnacavallo di pagare alla parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del presente decreto (vedi allegato A):
 - la somma di € 103.758,63;
 - gli interessi come da domanda;
 - le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.135,00 per compenso ed € 406,50 per spese oltre, 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a.
 - spesa per estratto notarile scritture contabili pari ad € 61,20.

Avvertendo la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il decreto ingiuntivo avanti il Tribunale di Ravenna nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto si potrà procedere ad esecuzione forzata;

Considerato che la responsabile del Settore Amministrativo dell'Area Tecnica ha dichiarato che la cessione del credito di cui trattasi è stato a suo tempo rifiutata e che le fatture di cui trattasi sono state regolarmente pagate a Gala Spa (comunicazione n. prot. 7218/2016);

Ritenuto di dover provvedere a tutelare i propri interessi e le proprie ragioni, ritenendo infondate le pretese avanzate dalla ricorrente, procedendo alla opposizione del Comune di Bagnacavallo nel suddetto ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Ravenna, giusta autorizzazione di cui alla delibera di Giunta comunale n. 85 del 03/05/2018 mediante conferimento di incarico di patrocinio legale;

Dato atto che questo ente risulta privo di ufficio legale e che pertanto risulta necessario conferire incarico ad un professionista esterno abilitato;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Atteso che il nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 19 aprile 2016, n.50), in vigore dal 19 aprile 2016, ha una innovativa portata in materia di incarichi conferiti agli avvocati da parte delle pubbliche

amministrazioni, che attiene all'espressa qualificazione dell'incarico di rappresentanza in giudizio dell'ente quale appalto di servizio;

Visti in particolare:

- l'art. 4 del Codice ai sensi del quale l'affidamento dei servizi legali, in quanto esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva del Codice, devono avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
- l'art. 17 comma 1 lettera d, del Codice che esclude espressamente dall'applicazione delle disposizioni del Codice gli appalti concernenti i seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti (di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

- il documento di consultazione “L'affidamento di servizi legali” predisposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione a seguito di richieste di chiarimenti conseguenti all’approvazione del nuovo Codice e sottoposto a consultazione pubblica fino al 10 maggio 2017 ai fini della futura adozione da parte di ANAC di un atto di regolazione ai sensi dell’art. 213, comma 2, del Codice, finalizzato a fornire indicazioni alle stazioni appaltanti sulle modalità di affidamento di tali servizi;

- il parere del 6 ottobre 2017 col quale il Consiglio di Stato, interpellato da ANAC in merito a quanto sopra, ha suggerito alla medesima di coinvolgere, tra gli altri soggetti, il Consiglio Nazionale Forense, quale ente pubblico di rappresentanza istituzionale della avvocatura italiana;

- il parere adottato dal Consiglio Nazionale Forense nel corso della seduta del 15 dicembre 2017 ad oggetto “linee guida ANAC in materia di affidamento dei servizi legali” secondo il quale “i servizi legali elencati all'art. 17, comma 1, lettera d), del medesimo d.lgs. n. 50 del 2016 possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo *l'intuitu personae* e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l’azione amministrativa”;

Visti i recenti indirizzi della giurisprudenza contabile in merito alla disciplina applicabile all'affidamento di incarichi legali all'esterno dell'ente e preso atto che nell'ipotesi di costituzioni in giudizio impellenti è ammissibile una scelta diretta del professionista, motivata da ragioni di urgenza tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa (*ex multis* Delibere della Corte dei Conti, Sezione Controllo Emilia-Romagna, n. 73,74 e 75 del 26 aprile 2017 e n. 153 del 12 ottobre 2017);

Accertato che nel caso specifico ricorre l'estrema *urgenza* essendo indicato nel decreto ingiuntivo “la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di *quaranta giorni dalla notifica* e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo” e la data di decorrenza è il giorno 19/04/2018, data della notifica del decreto ingiuntivo al Comune da cui si ricava che l'ultimo giorno utile per proporre opposizione è il giorno 30/05/2018 termine che non consente di individuare, tramite l'espletamento di una procedura comparativa di selezione, il legale da incaricarsi pregiudicando, di conseguenza, la fase di studio della controversia e la predisposizione dell'atto introduttivo dell'opposizione nei termini di legge;

Ritenuto di affidare l'incarico di che trattasi all'avvocato Giacomo Foschini del Foro di Ravenna, con studio legale a Lugo in via della Libertà n. 14, P.i: 01375760392, sulla base di preventivo che risulta adeguatamente motivato sotto il profilo della congruità della spesa in relazione a quanto previsto dal D.M. 55/2014, ammontante a complessivi € 8.370,00, comprensivi di IVA e CPA, in quanto tale importo reca la riduzione del 30% rispetto ai minimi tariffari indicati dal suddetto D.M.;

Atteso che:

- è stata acquisita la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (acquisita ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001);
- è stato acquisito il CONTO DEDICATO ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di TRACCIABILITA' dei pagamenti;
- è stato acquisito il DURC ON LINE attestante la regolarità contributiva in conformità alle disposizioni vigenti;

Dato atto inoltre che:

- la programmazione dei pagamenti derivanti dagli impegni di spesa contenuti nel presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio;
- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;
- è stato acquisito lo SMART CIG ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di TRACCIABILITA' dei pagamenti;

Richiamata la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art.6-bis della legge 241/1990, dall'art.7 del DPR 62/2013 e dal codice di comportamento dell'ente;

Visti:

- gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria;
- lo statuto;
- il vigente regolamento di contabilità;
- l'art. 18 del regolamento di organizzazione;
- l'organigramma;
- il decreto di nomina dei dirigenti e dei responsabili di servizio;

Dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni, la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dall'art.147-bis del Tuel;

DETERMINA

- di affidare, per le motivazioni indicate nelle premesse, l'incarico di patrocinio legale nel giudizio in argomento all'avvocato Giacomo Foschini del Foro di Ravenna, con studio legale a Lugo in via della Libertà n. 14, P.i: 01375760392, conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge;

- di impegnare la spesa, quantificata nell'importo di € 8.370,00 al bilancio 2018/2020 - annualità 2018, con riferimento la prenotazione di impegno già assunta con atto di giunta comunale n. 85 del 03/05/2018 come risulta dalla tabella sotto riportata:

TIP O	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO
IMP	Tit:1- Miss:01- Prog:11- M.Agg:03	INCARICO A LEGALE PER OPPOSIZIONE A	AVV. FOSCHINI GIACOMO, STUDIO LEGALE IN VIA DELLA LIBERTA' 14, LUGO,	2018/727/1	€ 8.370,00

ContiF:U.1.03.02. 11.006/ Cap:3010BO - Art:3310 - Cdr:CDR009 - Cdg:003	DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DA BANCA SISTEMA S.P.A.	48022, IBAN: IT 62 Z 03273 23800 000410100112		
---	---	--	--	--

- di riservarsi, qualora la richiesta di cui al decreto ingiuntivo in oggetto dovesse rivelarsi infondata, di recuperare le spese derivanti dal presente atto in capo alla ricorrente;

- di richiamare il Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 Paragrafo 5.2 lettera g dispone:

“ gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all’esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall’articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l’obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell’impegno ed alla sua immediata re-imputazione all’esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l’ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l’impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell’esercizio in cui l’impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell’impegno nell’esercizio in cui l’obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l’articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto.”

- di attestare che:

- a norma dell'art.183 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 si provvederà secondo quanto disposto dal punto precedente ad aggiornare l'esigibilità dell'impegno assunto con il presente atto e di conseguenza il cronoprogramma della spesa;
- a norma dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000 si è accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

- di informare l'aggiudicatario: *“a decorrere dal 1° luglio 2017 entrano in vigore le disposizioni di cui all'art. 1 D.L. 24/4/2014 che ampliano la platea dei soggetti coinvolti nella disciplina del cosiddetto “split payment”, con particolare riferimento all'inclusione dei compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, precedentemente esclusi”*;

– che la prestazione richiesta è relativa ad attività non rilevanti ai fini dell'IVA e che lo stesso professionista dovrà provvedere ai sensi dell'art 17 – TER del DPR 633/1972 alla fatturazione, secondo quanto previsto dall'art 21 del citato DPR, con l'annotazione “scissione dei pagamenti”, eventuali esclusioni dalla disciplina di “split payment” previste dalla circolare 13 aprile 2015 n. 15/E quali “le operazioni rese da fornitori che applicano regimi speciali che, pur prevedendo l'addebito dell'imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di detrazione spettante” vanno esplicitamente indicate in fattura elettronica;

– che il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere emes-

sa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;

– che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fattura elettronica è il seguente:

- **Codice Univoco Ufficio EFB80A** corrispondente all'Ufficio Segreteria/Area servizi Generali del Comune di Bganacavallo;

- di dare atto che al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, il legale incaricato dovrà annualmente confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno consentendo così agli enti di provvedere ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.

- di precisare:

- che i rapporti con l'affidatario verranno formalizzati per scrittura privata mediante semplice scambio di corrispondenza nonché mediante sottoscrizione di procura alle liti;
- sarà a carico del medesimo affidatario l'attività necessaria al recupero delle eventuali spese liquidate dal giudice in favore dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e spettanti, al netto di quanto pattuito, al medesimo legale.

- di non trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti in quanto non riconducibile alle tipologie di spesa e alla soglia minima prevista dall'art. 1, comma 173, della L. 266/2005 e dall'art. 30, commi 8 e 12 del regolamento di organizzazione;

- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 147 bis e 183, comma 7, del Tuel;

- di dare atto che con il presente impegno sono rispettate le norme in materia di “Saldo di competenza finale” richiamate dalla Legge di Bilancio 2017 (Legge 11/12/2016 n. 232 - Art. 1 - commi 463/484) come integrata dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge 27/12/2017 n. 205) che prevedono il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali;

- di dare atto, infine, che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce nel menù a tendina all'interno del programma di protocollazione informatica “Iride” “*Beni/Servizi fuori Mepa-Consip. Intercent-ER*” ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/1999 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;

- di pubblicare la presente determina all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al testo unico degli enti locali.

Bagnacavallo, 11/05/2018

**Il responsabile dell'Area Servizi Generali
Dott. Paolo Cantagalli**